

**Regolamento regionale 4 Novembre 2016 n. 21** (Disposizioni relative al procedimento innanzi alla Camera regionale di conciliazione). - *Testo integrato con le modifiche del Regolamento regionale n. 9 del 25 giugno 2019*

CAPO I  
Disposizioni generali

ARTICOLO 1  
(Oggetto)

1. Il presente regolamento reca disposizioni inerenti il procedimento innanzi alla Camera regionale di conciliazione, di seguito denominata Camera, e l'organizzazione della stessa, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 7 marzo 2016, n. 1 (Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici).
2. La Camera regionale di conciliazione è competente alla composizione in via stragiudiziale delle controversie insorte:
  - a) tra i soggetti erogatori di servizi pubblici regionali e gli utenti, relative al mancato rispetto degli standard di qualità previsti nelle carte dei servizi;
  - b) tra gli utenti e gli enti del servizio sanitario regionale relative all'erogazione di prestazioni sanitarie, ivi comprese le questioni riguardanti la responsabilità medico-professionale di valore non superiore a cinquantamila euro.
3. La Regione Lazio, attraverso l'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo", dà piena conoscenza, con le opportune forme di comunicazione istituzionale, del procedimento di conciliazione di cui al presente regolamento, anche in collaborazione con l'Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione a Roma e nel Lazio, di seguito denominato Osservatorio.

ARTICOLO 2  
(Soggetti)

1. La Regione, gli enti pubblici regionali, le società regionali, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione ed i soggetti che erogano servizi pubblici regionali, anche in regime di concessione o mediante convenzione, hanno l'obbligo di inserire nelle carte dei servizi la clausola conciliativa di cui all'articolo 2 della l.r. 1/2016, nonché di partecipare al procedimento di conciliazione attivato ai sensi del presente regolamento.
2. Per i servizi pubblici svolti in regime di concessione o mediante convenzione, gli obblighi di cui al comma 1 sono indicati nel bando o nell'avviso di indizione della gara o nel capitolato d'oneri ovvero, nelle procedure senza bando, nell'invito.
3. Nelle carte dei servizi sono indicati in modo chiaro e puntuale le modalità, i tempi e le condizioni di accesso al procedimento conciliativo davanti alla Camera regionale di conciliazione, nonché le specifiche conseguenze giuridiche derivanti dal raggiungimento dell'accordo e dalla positiva conclusione del procedimento, dandone espresso avvertimento agli utenti dei pubblici servizi

regionali. Sono fatte salve le ulteriori ed eventuali procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

4. I comuni e gli altri enti locali, previo accordo con la Regione, possono estendere gli obblighi di cui al presente articolo anche ai propri uffici, enti, società, e concessionari che erogano servizi pubblici locali.

5. L'accordo di cui al comma 4 è approvato con deliberazione della Giunta regionale, che ne definisce forme, tempi e modalità di attuazione.

## CAPO II

### Della Camera regionale di conciliazione

#### ARTICOLO 3

##### (Composizione)

1. La Camera è istituita presso l'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo", di seguito denominato Istituto.

**2. La Camera è composta da un Consiglio direttivo, con compiti di indirizzo, e dai conciliatori, scelti tra mediatori esperti.**

**3. Per l'operatività della Camera sono utilizzate le entrate derivanti dalle spese del procedimento di cui all'articolo 15. A tal fine l'Istituto provvede ad aprire, presso l'istituto bancario che gestisce il proprio servizio di cassa, un conto corrente dedicato esclusivamente alla Camera di conciliazione. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 1/2016 come da ultimo modificato dalla l.r. 7/2019, le suddette entrate confluiscono nel bilancio dell'Istituto regionale.**

**3bis. Per le attività di natura amministrativo-contabile la Camera si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo 5.**

4. L'Istituto dedica una apposita sezione del proprio sito istituzionale **alla comunicazione delle attività della Camera di conciliazione.**

#### ARTICOLO 4

##### (Il Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da tre membri, nominati con decreto del Presidente della Regione, sentito l'Osservatorio, ed il Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti (CRCU). Il decreto di nomina è pubblicato sul BURL e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

2. I componenti del Consiglio direttivo sono scelti tra magistrati a riposo, avvocati con almeno dieci anni di esercizio, professori e ricercatori universitari o di enti di ricerca in materie giuridiche, notai, medici iscritti agli albi professionali e con almeno dieci anni di esperienza, dottori commercialisti con almeno dieci anni di esercizio, nonché esperti in materia di conciliazione.

3. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni, sono rinnovabili una sola volta ed esercitano le proprie funzioni a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e un vice-presidente. Sino all'elezione del presidente o del vice-presidente le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano.

**4. Il Consiglio direttivo esercita le seguenti attività:**

**a) adotta le linee di indirizzo per l'espletamento delle attività della Camera;**

**b) propone all'Istituto, per la successiva adozione, il regolamento dei lavori della Camera, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Istituto, al fine di disciplinare in particolare:**

- 1) l'organizzazione della stessa;
- 2) le modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo;
- 3) le modalità di gestione e di aggiornamento dell'elenco dei conciliatori, con particolare riguardo alla formazione professionale specifica;
- 4) l'indennità spettante ai conciliatori ai sensi dell'articolo 6;
- 5) le modalità per l'esercizio della funzione di composizione delle controversie da parte dei conciliatori;
- 6) la modulistica e le modalità per la presentazione della domanda per la proposizione del procedimento davanti alla Camera e le ipotesi di inammissibilità della stessa;
- 7) le modalità per procedere al versamento degli importi dei contributi di cui all'articolo 15, comma 1;

c) redige, in collaborazione con l'Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione a Roma e nel Lazio, il rapporto annuale sull'attività della Camera di cui all'articolo 3, comma 4 della l.r. 1/2016 e successive modifiche.

5. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente o del vice-presidente, secondo quanto previsto dal regolamento dei lavori di cui al comma 4, lettera b). Alle sedute partecipa un funzionario della Segreteria tecnica, con funzioni di segretario.

6. Abrogato

## ARTICOLO 5

(La segreteria tecnica della Camera di conciliazione regionale)

1. Nell'ambito dell'organizzazione dell'Istituto è istituita una struttura organizzativa denominata "Segreteria tecnica della Camera di conciliazione regionale" cui è assegnato personale regionale in distacco nell'Istituto medesimo, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio) e successive modifiche, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Responsabile della Segreteria tecnica è il Direttore dell'Istituto.

2. La Segreteria tecnica svolge funzioni di natura amministrativo-contabile, e in particolare:

- a) provvede agli adempimenti amministrativo - contabili necessari al funzionamento della Camera;
- b) provvede agli adempimenti relativi alla formazione e alla gestione dell'elenco dei conciliatori, curando la predisposizione e la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 6, comma 2;
- c) cura i procedimenti relativi all'attività della Camera quali: la ricezione delle domande di avvio del procedimento innanzi alla Camera stessa, la formazione del fascicolo d'ufficio per ogni procedimento instaurato davanti alla Camera; le notificazioni e le comunicazioni alle parti; l'avviso alle parti del deposito di documenti; l'attività di segreteria delle attività della Camera;
- d) svolge ogni altro ulteriore adempimento necessario al funzionamento della Camera;
- e) predisporre la documentazione necessaria per le attività del Consiglio direttivo;
- f) cura l'attività preparatoria e di segreteria per le sedute del Consiglio direttivo."

## ARTICOLO 6

(I conciliatori)

1. I conciliatori esercitano la funzione di composizione delle controversie sottoposte all'esame della Camera secondo le modalità previste dal **regolamento dei lavori della Camera di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b)**.
2. **La Segreteria tecnica della Camera di conciliazione, in attuazione delle linee di indirizzo del Consiglio direttivo e nel rispetto del regolamento dei lavori della Camera, predispone apposito avviso pubblico, redatto secondo i criteri che assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito svolgimento dell'incarico, ai fini della formazione dell'elenco dei conciliatori. L'avviso, approvato dal Direttore dell'Istituto, è pubblicato sul sito dell'Istituto medesimo.**
3. **Sulla base degli esiti dell'avviso di cui al comma 2, la Segreteria tecnica predispone l'elenco dei conciliatori. L'elenco dei conciliatori, approvato dal Direttore dell'Istituto, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto. L'inserimento nell'elenco dei conciliatori non comporta l'acquisizione di alcuna specifica qualificazione professionale**
4. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti in possesso dei requisiti per l'attività di mediazione civile e commerciale ai sensi della normativa statale vigente. Ulteriori requisiti, con particolare riferimento all'esperienza maturata, sono individuati dall'avviso di cui al comma 2.
5. **La perdita dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di conciliazione, sopravvenuta in seguito alla pubblicazione dell'elenco, deve essere tempestivamente comunicata dai soggetti interessati alla Segreteria tecnica in forma scritta e secondo le modalità descritte dal regolamento dei lavori della Camera. La perdita dei requisiti determina la cancellazione dall'elenco ed è disposta con atto del Direttore dell'Istituto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di mancata comunicazione, la cancellazione è disposta d'ufficio entro trenta giorni dalla conoscenza della perdita del requisito. E' parimenti disposta la cancellazione dall'elenco dei conciliatori, se viene accertata l'assenza ab origine dei requisiti.**
6. **Ai conciliatori è riconosciuta, per ciascuna domanda trattata, un'indennità onnicomprensiva determinata nel regolamento dei lavori della Camera.**
7. **Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia al regolamento dei lavori della Camera di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b).**

## ARTICOLO 7

(Casi di astensione)

1. I conciliatori si astengono, anche su indicazione delle parti:
  - a) se hanno interesse nella controversia;
  - b) se loro stessi o il coniuge sono parenti fino al quarto grado, o sono conviventi o commensali abituali di una delle parti;
  - c) se loro stessi o il coniuge hanno causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti;
  - d) se sono tutori, curatori, amministratori di sostegno, procuratori, agenti, datori di lavoro o dipendenti di una delle parti, nonché legati alle parti da rapporti di natura professionale;
  - e) se sono amministratori o gerenti di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella controversia;
  - f) qualora ricorrano gravi ragioni di convenienza, debitamente motivate.
2. La presenza di una delle cause di astensione previste al comma 1, può essere fatta valere:

- a) dalle parti, mediante apposita istanza da depositare presso la segreteria tecnica o inviata a mezzo posta elettronica certificata. Dell'istanza è data comunicazione al conciliatore e alle altre parti;
  - b) dal conciliatore;
  - c) **dalla Segreteria tecnica.**
3. Sulla causa di astensione **la Segreteria tecnica** decide entro cinque giorni dal deposito dell'istanza, dall'indicazione da parte del conciliatore o dalla conoscenza della causa. In caso di accertamento della causa di astensione **la Segreteria tecnica** provvede alla sostituzione del conciliatore e alla fissazione di una nuova convocazione delle parti ai sensi dell'articolo 12.
4. Nei casi previsti dal comma 2, il termine di cui all'articolo 12, comma 1, è sospeso sino alla notificazione della nuova data di convocazione delle parti.

### CAPO III Delle parti

#### ARTICOLO 8

(Interesse a ricorrere e capacità procedimentale)

1. Possono proporre la domanda di cui all'articolo 11, tutti coloro i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lamentino un danno avente ad oggetto diritti disponibili ex art. 1966 c.c...
2. La domanda di cui al comma 1 è proposta dalle persone che hanno il libero esercizio dei diritti che si fanno valere.
3. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti che si fanno valere possono partecipare al procedimento davanti alla Camera solo se rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità.

#### ARTICOLO 9

(Parti)

1. Sono parti del procedimento:
  - a) l'utente del servizio pubblico;
  - b) i soggetti che erogano pubblici servizi di cui all'articolo 2, commi 1 e 4;
2. I medici e gli altri operatori coinvolti nel caso oggetto del procedimento devono essere informati dai soggetti di cui al comma 1, lett. b) dell'avvio dello stesso e hanno facoltà d'intervenire nel procedimento con le modalità di cui all'articolo 12.
3. **Le parti possono intervenire nel procedimento:**
  - a) **personalmente;**
  - b) **attraverso un rappresentante munito di delega o di procura speciale;**
  - c) **tramite le associazioni dei consumatori munite di delega;**
  - d) **qualora si tratti di persone giuridiche, attraverso il proprio legale rappresentante o soggetto munito di delega scritta;**
4. Le parti possono, altresì, avvalersi di consulenti tecnici.
5. Ogni parte sopporta le eventuali spese sostenute per la propria difesa e consulenza tecnica.

### CAPO IV Del procedimento innanzi alla Camera

ARTICOLO 10  
(Principi generali)

1. Il procedimento innanzi alla Camera è ispirato ai seguenti principi:

- a) volontarietà, salvo l'obbligo per i soggetti pubblici convenuti di prendervi parte;
- b) non vincolatività della proposta di accordo conciliativo, potendo le parti decidere di adire successivamente l'autorità giudiziaria;
- c) imparzialità;
- d) riservatezza;
- e) celerità, dovendo comunque concludersi entro novanta giorni dall'avvio, salvi i casi di sospensione previsti dal presente regolamento;
- f) libertà delle forme, potendo le parti compiere gli atti del procedimento nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, salve le forme espressamente previste dal presente regolamento;
- g) negoziabilità dell'accordo conclusivo, che ha natura di transazione ai sensi dell'articolo 1965 del codice civile;
- h) prossimità agli utenti del luogo di svolgimento della procedura di conciliazione, attraverso la convocazione delle parti, ove possibile, nel luogo più vicino al soggetto istante.

2. Il procedimento è definito secondo le norme di diritto, salvo che le parti facciano concorde richiesta di definizione secondo equità.

**3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia al regolamento dei lavori della Camera di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b).**

ARTICOLO 11  
(Presentazione della domanda)

**1. Il procedimento innanzi alla Camera è introdotto con domanda scritta, secondo i modelli e le modalità indicate nel regolamento dei lavori della Camera.**

**2. Abrogato**

3. Alla domanda è allegata copia della ricevuta del contributo di segreteria di cui all'articolo 15, salvi i casi di esenzione.

4. Sono inammissibili le domande:

- a) generiche o tese ad accertare una generale responsabilità dell'amministrazione coinvolta;
- b) prive di richiesta risarcitoria determinata o determinabile;
- c) **Abrogata**

**5. L' accertamento della sussistenza delle cause d'inammissibilità di cui al comma 4 avviene secondo le modalità disciplinate dal regolamento dei lavori della Camera.**

**6. Tutte le comunicazioni successive alla domanda, salvo le specifiche eccezioni previste dal presente regolamento o dal regolamento dei lavori della Camera, vengono depositate nella prima seduta di conciliazione della Camera.**

ARTICOLO 12  
(Avvio del procedimento)

1. Il procedimento innanzi alla Camera è avviato a decorrere dalla data di ricezione della domanda completa e si conclude, salve le cause di sospensione, entro novanta giorni dall'avvio.

**2. La segreteria verifica la completezza della domanda e provvede alla designazione del conciliatore e alla fissazione della data di convocazione delle parti davanti alla Camera, secondo le modalità disciplinate dal regolamento dei lavori della Camera.**

**3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia al regolamento dei lavori della Camera di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b).**

**4. Abrogato**

**5. Abrogato**

**6. Abrogato**

**7. Abrogato**

**8. Abrogato**

### ARTICOLO 13

(Convocazione delle parti)

1. Alla convocazione delle parti il conciliatore verifica la regolare costituzione del contraddittorio. La mancata comparizione della parte istante comporta la conclusione del procedimento, di cui è dato conto nel verbale.

2. Esaurite le verifiche sulla regolarità della comparizione delle parti il conciliatore ascolta le stesse in contraddittorio tra loro, sentendole sui fatti oggetto del procedimento, ed esperisce un primo tentativo di conciliazione. Se le parti conciliano si redige processo verbale di conciliazione sottoscritto dalle stesse, che assume il valore di transazione stragiudiziale ai sensi dell'articolo 14, comma 3.

3. Qualora non si verifichi la conciliazione di cui al comma 2, il conciliatore fissa, in accordo con le parti, la data dell'incontro finale, nel rispetto del termine previsto dall'articolo 12, comma 1. L'incontro finale può essere preceduto, su richiesta comune delle parti, da un incontro preliminare.

**4. Abrogato**

5. In caso di mancata comparizione di una o più parti convenute, il conciliatore procede ad ascoltare le sole parti presenti e fissa la data dell'incontro finale ai sensi del comma 3. La mancata comparizione delle controparti è tempestivamente indicata alla Segreteria tecnica che lo comunica alla Direzione a cui spetta la vigilanza o il controllo sul soggetto interessato.

**5bis. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia al regolamento dei lavori della Camera di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b).**

### ARTICOLO 14

(Incontro finale)

1. All'incontro finale il conciliatore, previa relazione orale della questione, sottopone alla discussione delle parti la sua proposta scritta di conciliazione. La proposta di conciliazione può essere modificata concordemente dalle parti.

2. Le parti, in caso di accordo, sottoscrivono la proposta di conciliazione. In caso di mancata conciliazione ne è dato atto con apposito verbale.

3. La proposta di conciliazione sottoscritta dalle parti ha il valore di una transazione stragiudiziale ai sensi dell'articolo 1965 del codice civile.

4. La proposta sottoscritta dalle parti è messa a disposizione delle stesse entro cinque giorni dalla data dell'udienza finale presso la segreteria tecnica della Camera. Le parti, all'atto del ritiro della proposta di conciliazione sottoscritta, sono tenute al versamento del contributo di conciliazione di cui all'articolo 15.

5. Le parti si obbligano ad adempiere tempestivamente agli impegni assunti con la proposta di conciliazione.

6. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 17, comma 2, per i soggetti di cui all'articolo 9, commi 1, lettera b), la mancata comparizione della controparte all'incontro finale equivale a rifiuto

di conciliazione ai sensi del comma 2. La mancata comparizione della controparte è tempestivamente indicata **alla Segreteria tecnica** per gli adempimenti di cui all'articolo 17, comma 3.

#### ARTICOLO 15

(Spese del procedimento)

1. Le parti, a copertura dei costi del procedimento, sono tenute al versamento di un contributo di segreteria e, qualora il procedimento si concluda con la sottoscrizione della proposta di conciliazione, di un contributo di conciliazione.

**2. Gli importi dei contributi di cui al comma 1 sono indicati nella tabella di cui all'Allegato B e sono versati, a mezzo bonifico bancario o altro strumento di pagamento, ove disponibile, secondo le modalità indicate nel regolamento dei lavori della Camera.**

3. I contributi confluiscono nel conto corrente di cui all'articolo 3, comma 3 e possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Consiglio direttivo. I contributi di cui al presente articolo confluiscono **nel conto corrente di cui all'articolo 3, comma 3** e possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Consiglio direttivo.

4. Non è tenuta al versamento dei contributi di cui al presente articolo la parte istante che abbia un reddito pari o inferiore a quello riconosciuto dalla normativa vigente per l'assegno sociale, certificato da idonea documentazione allegata alla domanda.

#### CAPO V

Del monitoraggio e delle sanzioni

#### ARTICOLO 16

(Rapporto annuale sulla Camera  
regionale di conciliazione)

1. Il Consiglio direttivo, entro il 30 giugno di ogni anno, redige, in collaborazione con l'Osservatorio, un rapporto sull'attività svolta nell'anno solare antecedente, indicando, tra l'altro:

- a) il numero e l'esito dei procedimenti conciliativi conclusi, suddivisi in base alla materia e alla tipologia, con particolare riferimento all'ammontare dei risarcimenti pattuiti;
- b) il numero dei procedimenti conciliativi ancora in corso e di quelli archiviati, suddivisi in base alla materia e alla tipologia;
- c) i soggetti erogatori di pubblici servizi coinvolti nei procedimenti conciliativi;
- d) il numero, il valore e i destinatari delle eventuali sanzioni comminate;
- e) le modalità d'impiego delle risorse pubbliche impegnate per il funzionamento della Camera.

2. Il rapporto di cui al comma 1 è inviato alla Giunta regionale che, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, lo trasmette alla competente commissione consiliare corredato da una relazione che evidenzia le eventuali azioni intraprese o da intraprendersi al fine della riduzione del contenzioso.

3. Il rapporto e la relazione della Giunta regionale sono pubblicati sul Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale della Regione.

#### ARTICOLO 17

(Sanzioni)



1. Il mancato inserimento della clausola conciliativa prevista dall'articolo 2 della l.r. 1/2016 da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, comporta la sanzione amministrativa di euro 5.000, fermi restando gli ulteriori profili di responsabilità amministrativa.
2. La mancata comparizione, per i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, all'incontro finale comporta la sanzione amministrativa di euro 500, fermi restando gli ulteriori profili di responsabilità amministrativa.
3. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
- 4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono comminate dalla Direzione regionale a cui spetta la vigilanza o il controllo sul soggetto interessato, su segnalazione della Segreteria tecnica dell'Istituto, previa contestazione dell'addebito allo stesso ed invito a presentare le dovute controdeduzioni.**

## CAPO VI

### Disposizioni transitorie e finali

#### ARTICOLO 18

(Disposizioni di prima attuazione)

1. La Regione e l'Istituto adeguano i rispettivi siti istituzionali agli adempimenti previsti dal presente regolamento.
- 2. Abrogato**
- 3. Abrogato**
- 4. Abrogato**

#### ARTICOLO 19

(Fase sperimentale)

1. In sede di prima attuazione, le disposizioni di cui ai Capi I, III, IV e V del presente regolamento si applicano in via sperimentale limitatamente alle controversie di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b), con riferimento alle aziende ospedaliere, ivi compresi i policlinici universitari e gli Irccs di diritto pubblico, nonché ad altri soggetti eroganti ulteriori servizi pubblici regionali, individuati con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con le strutture interessate. Tale deliberazione, che individua anche le modalità operative della fase sperimentale, è adottata entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei conciliatori ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Dalla data della pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 decorre una fase sperimentale di dodici mesi dal cui avvio è possibile presentare le domande di cui all'articolo 11. La Regione assicura con i mezzi più idonei l'ottimale informazione dell'avvio della fase sperimentale.
3. Il Consiglio direttivo, in collaborazione con l'Osservatorio, entro sessanta giorni dal termine della fase sperimentale, trasmette alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente una relazione sull'attività svolta. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'invio della relazione, valutati i risultati della sperimentazione, adotta i provvedimenti necessari al superamento della fase sperimentale e all'attivazione delle competenze della Camera.
4. Sino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, la fase sperimentale prosegue secondo le modalità previste dalla deliberazione di cui al comma 1.
5. In sede di prima attuazione il Rapporto annuale di cui all'articolo 16 è sostituito dalla relazione di cui al comma 3.

ARTICOLO 20  
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

**Modifiche al regolamento regionale 4 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni relative al procedimento innanzi alla Camera regionale di conciliazione).**

Art. 16

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento:
  - a) l'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo":
    - 1) apporta al proprio regolamento interno, le modificazioni necessarie alla istituzione della struttura organizzativa denominata "Segreteria tecnica della Camera di conciliazione regionale" nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del r.r. 21/2016, come modificato dal presente regolamento;
    - 2) provvede ad aprire, presso l'Istituto bancario che gestisce il servizio di cassa dell'Istituto regionale medesimo, un conto corrente dedicato esclusivamente alla Camera di conciliazione, secondo quanto previsto dell'articolo 3, comma 3, del r.r. 21/2016 come modificato dal presente regolamento;
  - b) il Consiglio direttivo:
    - 1) adotta le linee di indirizzo per l'espletamento delle attività della Camera di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a) del r.r. 21/2016, come modificato dal presente regolamento;
    - 2) propone all'Istituto il regolamento dei lavori della Camera di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b) del r.r. 21/2016, come modificato dal presente regolamento.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione, da parte della Regione, del regolamento di cui al comma 1, lettera a), numero 1), l'Istituto provvede all'approvazione del regolamento dei lavori della Camera di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b) del r.r. 21/2016, come modificato dal presente regolamento.
3. Entro sessanta giorni dall'approvazione del regolamento di cui al comma 1, l'Istituto provvede altresì all'adozione dell'avviso di cui all'articolo 6, comma 2, del r.r. 21/2016, come modificato dal presente regolamento.

Art. 17

*(Abrogazioni)*

1. L'allegato "A" al r.r. 1/2016 è abrogato.